SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 1995, n. 583.

Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1930 con il quale sono state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di commissariato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 2

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO.

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.

Applicabilità del capitolato generale

1. Le disposizioni previste nel presente capitolato si applicano alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonché le vendite dei materiali non più idonei al servizio.

2. Le condizioni generali nonché quelle speciali introdotte per i casi diversi costituiscono parte sostanziale ed integrante dei contratti.

Art. 2.

Fonti normative dei rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali tra l'Amministrazione e l'impresa sono regolati:

a) dalle clausole del contratto;

b) dalle disposizioni dei capitolati speciali;

c) dalle disposizioni del presente capitolato generali d'oneri;

d) dalle disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.

2. Il richiamo alle disposizioni sub *b)* e *c)* deve formare oggetto di specifico riferimento contrattuale qualora i capitolati facciano parte integrante del contratto e non siano allegati.

Art. 3.

Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti

1. I termini espressi in giorni si intendono per giorni di calendario e, pertanto, sono consecutivi e continui; i termini espressi in mesi si intendono computati a decorrere dal giorno e dal mese di inizio fino al corrispondente giorno del mese finale: in mancanza di giorno espresso, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

2. La decorrenza dei termini indicati nei contratti si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi; quando l'ultimo

giorno del termine cade in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

3. I contratti impegnano l'impresa dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di aggiudicazione ove la gara sia stata effettuata con la procedura dell'offerta-contratto o quando nell'avviso di gara o nella lettera d'invito sia stato previsto che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto formale.

4. I contratti stipulati impegnano invece l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Art. 4.

Comunicazioni e notifiche

1. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Art. 5.

Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate.

3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sarà corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.

Art. 6.

Subappalto

1. È vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione, della perdita della cauzione nonché del risarcimento di ogni conseguente danno fatta salva ogni diversa disposizione dei capitolati speciali d'oneri

2. Tuttavia, con l'autorizzazione dell'Amministrazione e nei limiti previsti dalla lettera di invito, è consentito alla ditta aggiudicataria di avvalersi dell'opera di altra o altre ditte specializzate in determinate lavorazioni o fasi di lavorazione sempreché queste non facciano parte del normale ciclo produttivo della ditta contraente.

3. Nella domanda di partecipazione alla gara la ditta deve indicare la parte o le parti delle lavorazioni che intende dare in subappalto perché non rientranti nel proprio ciclo produttivo.

Art. 7.

Raggruppamento di imprese

1. Alle gare, per l'aggiudicazione delle forniture regolate dal presente capitolato generale d'oneri, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione.

3. Le singole imprese, che fanno parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella fra esse designata quale capogruppo. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

4. All'impresa mandataria spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni connessi all'esecuzione del contratto fino alla estinzione del rapporto.

5. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'Amministrazione ha facoltà:

a) di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o un'altra impresa idonea entrata nel gruppo in seguito alle cause predette che sia designata mandataria;

b) di recedere dal contratto.

6. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante idonea, è tenuta all'esecuzione della fornitura, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 8.

Garanzia verso terzi

1. L'impresa assume ogni responsabilità connessa ad infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

2. L'impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.

3. L'impresa assume altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potrà rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.

Art. 9.

Cessione di credito

1. L'impresa può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Amministrazione.

Capo II

LE PROCEDURE PER LA RICERCA DEL CONTRAENTE

Art. 10.

Procedimenti di gara

1. Le provviste, le vendite ed i lavori sono appaltati, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione od a trattativa privata, sotto l'osservanza della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato, delle leggi e regolamenti speciali nonché della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Art. 11.

Pubblici incanti

1. Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti, nonché delle norme del presente capitolato.

2. Gli avvisi d'asta specificheranno se le provviste o le lavorazioni dovranno eseguirsi a data fissa o a scadenza rateale o a richiesta dell'Amministrazione ovvero a somministrazione.

Art. 12.

Ammissione all'asta

1. Ferma l'osservanza dell'art. 67 del regolamento di contabilità generale dello Stato quando trattasi di lavoro d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'ufficio presso cui l'appalto avrà luogo un certificato della camera provinciale di commercio, industria e artigianato, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equipollente, comprovante la loro qualità di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso d'asta) degli articoli cui l'appalto si riferisce.

2. Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le imprese che rivestano l'anzidetta qualità e che nei due anni anteriori alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione dell'Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere.

3. L'Amministrazione però si riserva la facoltà di accertare, prima dell'ammissione all'asta, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta.

4. I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto.

5. In caso di appalti di materiali speciali, oltre che fornire i documenti di cui sopra, l'impresa deve provare di possedere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione.

6. Ove sia prescritto nell'avviso d'asta, possono essere richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire ed in tal caso saranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti.

Art. 13.

Esclusione dalla partecipazione alle gare

1. Fermo restando quanto previsto dall'art, 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D. abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall'Amministrazione o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53;

d) che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

f) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.

2. A dimostrazione che i fornitori non si trovino in una delle situazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)* e sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Art. 14.

L'invito a comparire in sede di gara

1. Quando le ditte vengono invitate a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per fare offerte, l'invito, diramato con le formalità della notificazione di cui al precedente art. 4, deve contenere tutte le indicazioni previste per l'avviso d'asta dall'art. 65 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'invito a presentare offerta

1. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente articolo, la lettera d'invito, diramata come sopra, deve contenere, oltre alla descrizione dell'oggetto della prestazione ed al riferimento alle condizioni d'oneri generali e speciali, le seguenti indicazioni:

a) modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta;

b) termini di presentazione dell'offerta;

c) modalità e termini di apertura delle offerte;

d) documentazione da presentare a corredo della offerta;

e) modalità ed importo del deposito cauzionale provvisorio e di quello definitivo di aggiudicazione;

f) procedura e criteri per l'aggiudicazione;

g) modalità di determinazione delle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;

h) ogni altro elemento utile ad illustrare le formalità della gara e dell'offerta nonché le esigenze che l'Amministrazione si propone di soddisfare mediante la fornitura.

Art. 16.

Presentazione e formalità dell'offerta

1. Le offerte, da indirizzare all'ente indicato nella lettera d'invito o nell'avviso di gara, dovranno essere compilate sulla prescritta carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullità, in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento, nel caso di vendite, rispetto al prezzo base indicato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito o nell'avviso di gara.

2. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

3. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre del prezzo, dell'aumento o del ribasso e quella in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

4. I ribassi e gli aumenti dovranno essere indicati in percentuale.

5. Le offerte dovranno essere sempre racchiuse in busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera di invito o dell'avviso di gara.

6. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la busta come sopra contenente l'offerta dovrà essere racchiusa in altra busta sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione cui va inviata l'offerta.

7. Le offerte, sotto pena di nullità, devono essere scritte su fogli distinti per ciascun lotto, specificando anche all'esterno della busta il lotto a cui l'offerta si riferisce.

8. È consentito presentare offerta unica per più lotti uguali dello stesso genere anche a prezzi differenti, fatte salve le norme di imposta sul bollo.

9. Ciascuna offerta, oltre alla indicazione del prezzo, dovrà specificare la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale ed essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'impresa.

Art. 17.

Documentazione da allegare all'offerta

1. L'offerta dell'impresa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione contenuta in busta a parte:

a) attestazione del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nella lettera di invito o negli avvisi di gara: la mancanza dell'attestato o l'insufficienza dell'importo comporta la inammissibilità dell'offerta;

b) certificazione della competente camera di commercio, industria ed artigianato (per le imprese individuali) o del competente tribunale (per le società) da cui risultino denominazione e ragione sociale dell'impresa, generalità del titolare o della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'impresa, attestazione che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti non risultando fallita, né in stato di liquidazione o di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

c) copia autenticata dell'atto di procura (nel caso di offerta per procura);

d) certificato di iscrizione all'albo professionale dello Stato di appartenenza oppure la documentazione prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (nel caso di offerte di imprese straniere).

2. I documenti sopraindicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella della lettera d'invito o dell'avviso di gara.

3. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a qualsiasi altro fine alla stessa Amministrazione; tuttavia, qualora nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare nella stessa sede, l'impresa può presentare una sola volta la documentazione.

4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti e di altri eventuali espressamente richiesti nell'invito a concorrere comporta l'esclusione dalla gara; tuttavia, prima dell'apertura della busta contenente i documenti, i concorrenti possono presentare i documenti mancanti, purché tali documenti siano di data anteriore a quella fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

Art. 18.

Validità delle offerte

1. Non sara accettata offerta condizionata oppure espressa in termini e limiti indeterminati o contenente riferimento ad altra offerta propria o di altri, senza enunciazione di somma.

2. Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo fissato dall'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento dell'operazione di aggiudicazione.

3. Quando due o più concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione, fra loro soltanto, a offerte segrete: colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente oppure se presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

4. Le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate né modificate o integrate; lo stesso offerente può tuttavia presentare altre offerte prima che sia iniziata l'apertura dei pieghi.

5. In caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente, sarà ritenuta valida ed impegnativa quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

6. Saranno considerate nulle offerte che, seppur provenienti da imprese diverse, risultino firmate dalla stessa persona quale titolare o persona abilitata ad impegnare ciascuna delle imprese offerenti.

Art. 19.

Campioni o modelli di riferimento

1. L'Amministrazione può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa o studiati e messi a punto per proprie esigenze. In questo caso, i campioni, i modelli o i disegni, muniti del sigillo o marchio dell'Amministrazione, saranno visibili, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi o inviti di gara, alle imprese concorrenti che vorranno prenderne visione.

2. Ove previsto nel bando di gara, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle suddette imprese.

Art. 20.

Cauzioni

1. Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene, di regola, richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito.

2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie.

3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero.

4. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.

6. I depositi cauzionali sia provvisori sia definitivi sono costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento.

7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del seggio, i depositi cauzionali provvisori possono essere costituiti anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente appaltante o mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare non trasferibile intestato al citato ente.

8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore.

9. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, può avvenire sia nel momento della trasformazione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.

10. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sarà stato ammesso a pagamento il mandato di saldo.

11. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

12. La cauzione definitiva che, di massima, è pari al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fornitura o dei lavori, potrà, secondo le circostanze ed a giudizio dell'Amministrazione, essere stabilita anche in misura maggiore o minore.

13. Per le cooperative di produzione e lavoro, la cauzione è costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

14. La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme eventualmente pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

Art. 21.

Depositi cauzionali per materiali di proprietà dello Stato e per le vendite

1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprietà dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potrà essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.

2. La cauzione per le vendite è ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.

Art. 22.

L'aggiudicazione delle forniture

1. Oltre a quanto previsto nel regolamento per la contabilità generale dello Stato, per l'aggiudicazione delle forniture si osservano i criteri e le modalità specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare.

2. L'aggiudicazione avviene:

a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto per lotto, qualora le forniture o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati tecnici per i quali, quindi, l'offerta è limitata alla sola indicazione del prezzo. Alla apertura delle offerte possono partecipare i rappresentanti delle imprese invitate. È riservata al presidente del seggio di gara la facoltà di sospendere il procedimento di aggiudicazione anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi necessario effettuare ulteriori accertamenti per il corretto svolgimento della gara. La decisione di sospensione, unitamente alla completa indicazione delle operazioni sino a quel momento avvenute, dovrà risultare in apposito verbale che indicherà altresì il giorno di riapertura, da fissare entro termini quanto più possibile ravvicinati;

b) sulla base dell'offerta più vantaggiosa, determinata cioè, oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara e nelle condizioni speciali d'oneri.

3. Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che potrà avvalersi, se ritenuto opportuno, del parere di una commissione all'uopo nominata. L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, e quindi l'eventuale aggiudicazione, dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine fissato dall'Amministrazione per la valutazione delle offerte.

4. L'operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dall'espletamento della gara l'Amministrazione deve comunicare l'esito della stessa all'impresa aggiudicataria.

5. Nelle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria.

Capo III

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23.

Termini e formalità

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o entro quel diverso termine che fosse stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione e di aver effettuato l'anticipazione per le spese contrattuali.

2. In caso di mancata presentazione o di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno né messa in mora né di domanda giudiziale, potrà, con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio, o potrà procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del ripetuto deposito.

3. Non si procede alla stipulazione qualora il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. In tale caso l'aggiudicatario, entro il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentarsi al competente ufficio dando prova di avere adempiuto ai predetti oneri della stipulazione: in caso di mancata presentazione o di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dal precedente comma.

Art. 24.

Spese contrattuali

1. Sono a carico del deliberatario le spese per la scritturazione del verbale di deliberamento e del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché quelle di bollo e registro comunque connesse alla fornitura.

2. Nel caso in cui da una gara scaturiscano due o più contratti, le spese di scritturazione del relativo verbale di deliberamento vengono ripartite fra tutte le ditte aggiudicatarie in proporzione al valore dei rispettivi contratti.

3. Le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalle tasse di registro e bollo, nei casi e con le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.

Art. 25.

Approvazione del contratto

1. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorità competenti con la formalità del decreto e le modalità stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

2. Tale approvazione dovrà essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto.

3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avrà diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi.

4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volontà, mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

5. Del pari l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art. 113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

Domicilio legale dell'aggiudicatario

1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad eleggere il domicilio legale presso il quale potranno esserle notificati tutti i provvedimenti e le comunicazioni che si rendano necessari nel corso di esecuzione del contratto.

Capo IV

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27.

Decorrenza del termine di esecuzione

1. Il termine di esecuzione dei contratti decorre dalla notifica dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta.

2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno successivo alla data della effettiva ricezione della comunicazione dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta.

Art. 28.

Invariabilità del prezzo contrattuale

1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

2. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.

3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.

Art. 29.

Luogo e termini della consegna

1. Il fornitore deve effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto.

Art. 30.

Esecuzione anticipata del contratto

1. In casi di urgenza l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione anticipata del contratto entro il limite massimo del quinto del valore contrattuale. Qualora il contratto non venisse perfezionato nei modi di legge, l'aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento delle provviste o lavorazioni effettivamente eseguite ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

Art. 31.

Ritardi nell'esecuzione del contratto

1. Qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto dovrà essere notificato per iscritto, entro cinque giorni dal suo insorgere, dal fornitore all'ente cui è affidata l'esecuzione del contratto.

Art. 32.

Proroga dei termini contrattuali

1. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato secondo le modalità di cui al precedente articolo, può essere addotto dal fornitore a sostegno della

domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce.

2. L'Amministrazione, sempreché le esigenze del servizio lo consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potrà protrarre i termini di consegna.

3. La proroga concessa esonera l'impresa dalle penalità contrattuali per tutta la durata di essa.

Art. 33.

Adempimenti per la consegna

1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sara di volta in volta stabilito), della qualità e quantità del materiale che presenta.

2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantità delle merci che presenta. Uno degli originali è restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, e stata ricevuta in deposito.

3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.

Art. 34.

Spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna

1. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura saranno a carico del deliberatario il quale dovrà, pertanto, a suo rischio e pericolo, far la consegna dei materiali di cui abbia assunto la fornitura o la lavorazione liberi da qualunque spesa.

2. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore.

3. Saranno di conseguenza a carico del fornitore tutti i movimenti che le merci stesse dovranno subire sia all'atto dell'introduzione, per essere tolte dai carri o da altri mezzi di traporto e per essere eventualmente liberate dalle casse, dalle tele o dagli imballaggi in genere, sia all'atto del collaudo.

Art. 35.

Tolleranza del ventesimo

1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, e ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in più o in meno della quantità complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantità complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, è quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata.

2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non superiore ai ventuno ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà esaurito.

3. Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facoltà di effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli.

4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta.

5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalità stabiliti per le merci rifiutate.

Art. 36.

Aumenti o diminuzioni di un quinto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, è implicito in ogni contratto, ancorché non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indicata nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura.

2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti più articoli, la facoltà di dare ordinazioni per un quinto in più o in meno dell'ammontare presunto potrà essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo.

3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, la tolleranza del ventesimo di cui all'articolo precedente è ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto.

Art. 37.

Prestazioni a richiesta dell'Amministrazione

1. Per le provviste e le lavorazioni che dovranno essere fatte in base a richiesta, il contratto si intenderà esaurito quando, alla scadenza della sua durata complessiva, l'ammontare delle richieste abbia raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta per ogni lotto.

2. Qualora, alla scadenza del detto termine, le richieste fatte al fornitore non abbiano raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta, il contratto si intenderà prorogato del tempo necessario per raggiungere tale ammontare.

Art. 38.

Forniture a carattere di somministrazione

1. Per le forniture a carattere di somministrazione, che dovranno essere effettuate con periodicità in base a quanto previsto contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi, il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto.

2. L'Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, per assicurare la continuità del servizio, si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale.

Art. 39.

Consegne relative a più fornitori o a più rate contrattuali

1. Il deliberatario di due provviste della stessa specie dei materiali a scadenze successive potrà fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore, purché abbia completato le consegne per quello di scadenza anteriore.

Art. 40.

Vigilanza sulle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

2. L'impresa, pertanto, è tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione della multa prescritta.

3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto già elaborato.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

Art. 41.

Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. L'impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

2. Ove la stessa impresa, nel corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a un anno. Nei casi di grave recidiva, può anche escluderla per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 42.

Ritiro dei materiali venduti

1. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'Amministrazione se non sarà esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi.

2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a quello della data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto.

3. In caso di ritardo si applicheranno le penalità previste nel presente capitolato.

Capo V

COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Art. 43.

Trasferimento della proprietà dei beni forniti

1. La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione:

a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;

b) dalla data di consegna, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa.

2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

Art. 44.

Luogo e tempo del collaudo

1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, il collaudo verrà eseguito nei locali dell'Amministrazione possibilmente entro quindici giorni dalla introduzione.

Art. 45.

Modalità del collaudo

1. La nomina e la composizione delle commissioni di collaudo avvengono secondo le norme vigenti.

2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.

3. La merce deve presentare i requisiti voluti dalle condizioni speciali e dai campioni e sagome approvati dall'Amministrazione.

4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di particolari di lavorazione, ha valore esclusivamente il riferimento ai campioni ed alle sagome.

5. La commissione di collaudo, in base ai capitolati generali e particolari e con la scorta di campioni, modelli o disegni eventualmente stabiliti, procederà alle necessarie prove ed operazioni.

6. La commissione di collaudo, salvo speciali condizioni contrattuali, sottoporrà alle prove, a sua scelta, la quantità di materiali e di provviste che reputerà necessarie.

7. Allorché il collaudo richieda, per l'esecuzione delle varie prove, la distruzione o il danneggiamento di materiale oggetto della fornitura, lo stesso non potrà superare il due per cento della partita in esame, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o pretese di sorta.

8. Le quantità dei materiali adoperate per i saggi saranno a carico dei fornitori e, se possibile, saranno loro restituite nello stato in cui risultano.

9. La commissione di collaudo potrà valersi, per il suo giudizio, anche dell'opera dei periti estranei all'Amministrazione.

Art. 46.

Disparità fra i requisiti del campione e quelli del capitolato

1. In caso di disparità riconosciuta fra i campioni, modelli o disegni ufficiali ed i requisiti tecnici, prescritti dalle condizioni particolari di appalto, saranno validi per il collaudo i soli requisiti tecnici salvo nei casi di assoluto riferimento ai campioni, modelli o disegni stessi.

Art. 47.

Facoltà del fornitore

1. Il fornitore ha la facoltà di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sarà preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione.

2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmerà la validità del collaudo.

Art. 48.

Decisioni della commissione di primo collaudo

1. La commmissione di collaudo può accettare le provviste e i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili.

2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entità e perciò non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute.

3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore può presentare domanda di appello.

Art. 49.

Contrassegno ai materiali rivedibili e rifiutati

1. Ai materiali rivedibili sarà applicato un marchio o altro segno di riconoscimento, secondo le disposizioni dell'Amministrazione. Ai panni ed alle tele sarà tagliata metà della testata.

2. Alla introduzione i materiali rivedibili saranno di nuovo completamente verificati, come se si trattasse di primo collaudo; ove non siano stati riportati alle condizioni volute o presentino difetti o vizi non riscontrati nel primo collaudo, saranno rifiutati.

3. Ai materiali rifiutati si imprimerà il relativo bollo secondo le disposizioni in vigore; ai panni ed alle tele è invece tagliata una testata.

Art. 50.

Secondo collaudo

1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, e ad eccezione dei particolari casi di seguito specificati, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo, per la quale sia stato proposto appello, sarà deferito alla «Commissione centrale pei collaudi in appello», con sede in Roma, giusta l'art. 8 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.

2. All'uopo, ove il fornitore intenda appellarsi, deve — entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo — presentare un ricorso particolareggiato, seguendo le modalità previste dall'art. 4, sulla prescritta carta bollata, all'autorità che ha partecipato la decisione; detta autorità invierà il ricorso alla commissione di cui sopra unendovi copia della deliberazione contestata e degli eventuali documenti illustrativi.

Art. 51.

Commissione centrale per i collaudi in appello

1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantità di materiali e di provviste che reputerà necessaria.

2. La commissione di appello può deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilità, ciò indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.

Art. 52.

Facoltà ed oneri del fornitore per il secondo collaudo

1. Il fornitore è avvertito del giorno e dell'ora della convocazione della commissione, per presentare o far presentare, se crede, le sue deduzioni.

2. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente, intendendosi tale l'Amministrazione solo quando la fornitura sia accettata senza sconto.

3. I materiali, che occorre trasmettere alla commissione per l'esame, devono essere spediti a carico del fornitore, salvo il rimborso della spesa di trasporto a tariffa ordinaria nel caso che le spese del procedimento siano, giusta il precedente comma, poste a carico dell'Amministrazione.

Art. 53.

Conseguenza delle decisioni della Commissione centrale per i collaudi in appello

1. Quando l'impresa, nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo giudizio di rifiuto, riceve un secondo giudizio di rifiuto da parte della commissione centrale pei collaudi in appello per partite diverse o per distinti lotti di un'unica partita, qualunque sia l'oggetto della fornitura, l'Amministrazione provvederà ad escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo giudizio.

2. Eguale trattamento è riservato all'impresa che, in analoghe condizioni, riceve tre giudizi di accettazione con uno sconto superiore al cinque per cento.

3. L'impresa che ricada, durante il biennio successivo, nelle situazioni di cui ai precedenti commi, sarà, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 54.

Casi particolari per il secondo collaudo

1. Quando la fornitura viene effettuata direttamente agli enti, distaccamenti e reparti o trattasi di forniture a carattere di somministrazione, l'esame definitivo del prodotto rifiutato al primo collaudo è deferito al capo dell'organo direttivo di commissariato territoriale o al comandante dell'ente, distaccamento o reparto interessato, secondo quanto previsto in contratto.

2. Le predette autorità possono, con l'assistenza di un ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, procedere direttamente al secondo collaudo o delegare un ufficiale superiore di loro fiducia estraneo al precedente giudizio.

3. Quando sia accertato che sussistono lievi differenze tra gli oggetti in contestazione ed il campione tipo e le condizioni tecniche e che tali differenze non pregiudicano l'uso, l'estetica e la durata degli oggetti stessi, si può deliberare l'accettazione della partita con l'applicazione di un adeguato sconto.

4. Il fornitore che intenda appellarsi deve presentare ricorso nei termini e modalità indicati al precedente art. 50, comma 2.

5. Tutti i giudizi inerenti il secondo collaudo sono definitivi ed inappellabili, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria.

6. Il fornitore, cui sarà comunicato il giorno, l'ora ed il luogo del secondo collaudo, ha la facoltà di assistervi di persona o a mezzo di proprio rappresentante.

Art. 55.

Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti

1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore.

2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine.

3. In ogni caso l'Amministrazione può sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso.

4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore è tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sarà escluso dai nuovi appalti, giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 56.

Reintroduzione dei materiali

1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce.

2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.

3. La reintroduzione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifiutata od una nuova concessione di rivedibilità.

4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalità per inadempienza previste nel presente capitolato.

Art. 57.

Mancato ritiro dei materiali

1. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o restituiti o rifiutati, nonché gli imballaggi (quando sia stabilita, per contratto, la restituzione degli imballaggi al

fornitore), dovranno essere ritirati dai magazzini, a cura e spese del fornitore, entro dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.

2. Il valore degli imballaggi sarà stabilito inappellabilmente dall'ufficio appaltante.

3. In caso di mancato ritiro, al fornitore sarà addebitato un diritto di sosta in ragione del due per cento del valore dei materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad un massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere più equa tale percentuale massima riducendola fino al cinquanta per cento in funzione della esiguità del valore della fornitura e del minimo ingombro dei manufatti in deposito.

4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni, oltre il termine di dieci giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione avrà diritto, previa intimazione notificata al fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere a seconda di come giudica più opportuno:

a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in località fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore;

b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e rischio del fornitore.

5. La somma addebitata per diritti di sosta è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, oppure sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

Capo VI

INADEMPIMENTO ALL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art. 58.

Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista

1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista, l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilirà insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avrà facoltà (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto.

2. L'Amministrazione potrà esercitare la suddetta facoltà appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive.

Art. 59.

Esecuzione in conto e a rischio del fornitore

1. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 58, l'Amministrazione avrà la facoltà di disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del fornitore, anche ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale.

Art. 60.

Addebito a carico del fornitore inadempiente

1. Sarà posta a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa della provvista fatta eseguire per suo conto, mentre resterà a vantaggio dell'Amministrazione l'economia che eventualmente si realizzi.

2. L'ammontare delle multe, l'eventuale maggiore costo della merce nel caso di acquisto per conto e rischio del fornitore e le somme dovute giusta l'art. 59 sono addebitati sui crediti dell'impresa tanto per il contratto che ha dato luogo alla vertenza quanto per gli altri contratti che l'impresa stessa ha con l'Amministrazione.

3. Mancando i crediti o essendo insufficienti, si supplisce con la cauzione e, ove occorra, l'Amministrazione potrà rivalersi giudizialmente contro il fornitore.

4. Pertanto la cauzione sarà trattenuta e si procederà al suo svincolo quando l'Amministrazione sarà stata rimborsata di tutti i suoi crediti e quando sarà stato definitivamente esaurito il procedimento penale nei casi di frode.

Art. 61.

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infruttuosamente il termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta o parte della provvista, avrà la facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto, con la confisca dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla parte della provvista non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

Capo VII

LE PENALITÀ

Art. 62.

Casi di applicazione

1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità:

a) quando si renda colpevole di frode;

b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata;

c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte;

d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione;

e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.

Art. 63.

Calcolo delle penalità

1. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*, il fornitore sarà sottoposto alla penalità fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione.

2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera *b)*, alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento;
- per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento.

3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sarà applicata alcuna penalità.

4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione è cumulabile.

5. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera *c)*, sarà sottoposto alla penalità pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli articoli 58 e seguenti.

6. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera *d)*, alla penalità fissa del cinque per cento.

7. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)*, alla penalità progressiva nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento.

8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario.

Art. 64.

Modalità di applicazione

1. Le penalità si applicano:

a) sul valore della partita in caso di frode;

b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'art. 42;

c) sull'importo della quantità non consegnata, se la inesecuzione sia parziale;

d) sull'importo della quantità non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne;

e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro.

2. L'ammmontare delle penalità e addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa.

3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovrà essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.

Capo VIII

IL PAGAMENTO

Art. 65.

Pagamento delle provviste

1. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sarà eseguito secondo le norme della contabilità generale dello Stato e delle leggi e regolamenti speciali.

2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali di accettazione delle commissioni di collaudo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico.

3. In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato:

- in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto;
- per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;
- per ciascuna rata completa, quando la consegna è prevista in più soluzioni;
- per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione;
- alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.

4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.

Art. 66.

Particolari modalità di pagamento

1. È facoltà dell'impresa di chiedere che i pagamenti dovuti le siano disposti, compatibilmente con la forma di pagamento stabilita in contratto, mediante le modalità agevolative stabilite per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

2. L'impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalità di pagamento convenute in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 67.

Anticipazioni e pagamenti in conto

1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalità indicati dalle leggi vigenti.

2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 68.

Sospensione dei pagamenti

1. L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 69.

Ritardo nei pagamenti

1. L'Amministrazione è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione.

2. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

3. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa.

4. I ritardi che possono verificarsi successivamente all'emissione del mandato di pagamento, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalità amministrative, non possono costituire motivi di pretesa per il pagamento di interessi.

5. L'eventuale domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 23 del testo unico approvato con R.D. n. 263/1928 è così formulato:

«Art. 23. — Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;

lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;

lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 436/1988 è il seguente:

«Art. 1. — 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si esplica, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 436/1988 è il seguente:

«Art. 6. — 1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le foniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ed eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento».

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 67 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 67. — Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione di un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti avere l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le donazioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente: «Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 68 del R.D. 23 maggio 1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la co generale dello Stato):

«Art. 68. — Sono escluse dal fare offerte per tutti i cor persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese col negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insin della competente amministrazione centrale da comunicarsi al l delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene dat alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le c riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministraz piena ed insindacabile facoltà di escludere all'asta qualsiasi conc senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè preten gli siano rese note le ragioni dell'esclusione».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documer amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di f pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 19(

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 65 del R.D. 23 maggio 1924, (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la co generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 65. — L'avviso d'asta deve indicare:

1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e cui deve seguire;

2) l'oggetto dell'asta;

3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, sec natura dell'oggetto;

4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il te luogo della consegna per le forniture e quelli del pagament vendite e per gli affitti;

5) gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle co d'appalto;

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre co prescritte per essere ammessi all'asta;

7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazi offerte se si tratta di asta ed offerte segrete;

8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesore quali sarà ricevuto;

9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potrann inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte se procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata offerta».

Nota all'art. 16:

— Il testo degli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 26 ottob n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) è pubblicato nella (*Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3. art. 24 è stato sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 198 (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1982, n. 359).

Nota all'art. 17:

— Il testo del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (Testo uni disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in att delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) è stato pu nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1992, n. 188, supplemento or

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo degli articoli da 110 a 115 del R.D. 23 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio contabilità generale dello Stato):

«Art. 110. — Il decreto di approvazione dei contrat contenere le seguenti indicazioni:

1) la data del contratto;

2) il cognome e il nome del contraente o la ditta;

3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da l da cedere ed ogni altro oggetto del contratto;

4) la somma intiera che importa il contratto stipulat

5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entr spesa derivante dal contratto».

«Art. 111. — Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pe quali segua variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente.

Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione.

In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione del patrimonio, sono approvate di volta in volta con decreti motivati del competente Ministro da registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla Corte dei conti.

Deve però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere».

«Art. 112. — I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite».

«Art. 113. — Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il Ministro o l'autorità delegata per l'approvazione, può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al Ministro».

«Art. 114. — Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.

All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta».

«Art. 115. — I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 1.200.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario».

Nota all'art. 28:

Si riportano i testi degli articoli 1467 e 1664 del codice civile:

«Art. 1467 (*Contratto con prestazioni corrispettive*). — Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».

«Art. 1664 (*Onerosità o difficoltà dell'esecuzione*). — Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso».

Nota all'art. 36:

— Il testo dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 11. — Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato».

Nota all'art. 50:

— Il testo dell'art. 8 del R.D.L. 14 gennaio 1926, n. 196 (Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato), è il seguente:

«Art. 8. — Per i generi alimentari e i materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini che saranno determinati, sentita la commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, siederà in Roma una commissione pei collaudi in appello, da nominarsi con decreto reale, e composta di funzionari tecnici delle varie amministrazioni e di rappresentanti delle forze armate.

La commissione potrà, ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'amministrazione appaltante».

Nota all'art. 55:

— Il testo dell'art. 68 del regolamento della contabilità generale dello Stato è riportato in nota all'art. 13.

Nota all'art. 67:

— Il testo dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), come modificato al comma 1 dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

96G0061

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1996, n. 57.

Regolamento concernente la rideterminazione della composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154 e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437, che autorizza il Ministro del tesoro a rideterminare, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, come integrata dalla legge 20 aprile 1978, n. 154 e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto altresì l'art. 1, comma 2, della legge 11 luglio 1988, n. 266, che conferma la natura di ente pubblico economico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Considerato quanto disposto in ordine alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed, in particolare, delle aziende dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici economici, dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata la necessità di adeguare in termini di migliore efficienza e funzionalità la composizione degli organi di gestione;

Tenuto conto che la rideterminazione delle attribuzioni dei predetti organi, prevista dal citato art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, sarà effettuata in separata sede, per motivi di uniformità, completezza e razionalità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995, n. prot. 1554/95 sezione terza;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5110018 del 21 dicembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

1. Il consiglio di amministrazione è composto come segue:

- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

- da un dirigente del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

- da un dirigente del Ministero di grazia e giustizia;

- da un dirigente del Ministero delle finanze;

- da un dirigente del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

- da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I dirigenti di cui sopra devono essere designati dai rispettivi Ministri.

2. Il comitato esecutivo è composto come segue:

- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

- dai dirigenti del Ministero del tesoro, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze presenti nel consiglio di amministrazione.

3. Alle sedute degli organi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo partecipano il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il provveditore generale dello Stato e, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Resta invariata la partecipazione consultiva di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e di cui all'art. 10, ultimo comma e all'art. 11, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

4. Per la nomina e la durata degli organi di cui al presente decreto, resta fermo quanto stabilito dalla citata legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato).

«Art. 10. — Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) due funzionari della Direzione generale del tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche cartario o tecnico-amministrative che non gestiscono né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa scelto a seguito di apposita elezione.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a), b), c) d), e)* e *f)* devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato».

«Art. 11. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio e da due consiglieri da scegliersi dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h)* e uno fra quelli di cui alla lettera *i)* del precedente art. 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo i restanti rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Del comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato».

— Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (recante il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione) è il seguente: «Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive parte del testo dell'art. 1, comma 2, della legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente, tra l'altro, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: «Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559».

— Si trascrive, per conoscenza, anche il testo dell'art. 24 della già citata legge n. 559/1966: «Art. 24. — Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1995, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo».

— Si trascrive parte del comma 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego): «Le aziende e gli enti di cui alle leggi ... *omissis* ... 11 luglio 1988, n. 266, già citata, *omissis* ... provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2».

— Si trascrivono, per conoscenza, gli articoli citati nel suddetto comma 5 della legge n. 29/1993:

«*Titolo I* - PRINCIPI GENERALI - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione».

«Art. 2, comma 2. — I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate».

«Art. 65, comma 3. — Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

«Art. 51, comma 1. — L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

«Art. 51, comma 2. — L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi».

Note all'articolo unico:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria):

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154, già citata:

«Art. 4. — Il direttore della sezione Zecca è nominato con decreto del Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato consultivo per la Zecca, tra persone esperte nel settore industriale.

Il direttore della sezione Zecca:

a) fa parte del comitato consultivo per la Zecca;

b) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove si trattino materie relative ai compiti di cui all'art. 1;

c) sovrintende, riferendone al direttore generale dell'Istituto ai servizi ed uffici costituiti per lo svolgimento dei compiti suddetti;

d) esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo, dal direttore generale».

96G0068

DECRETO 16 gennaio 1996.

Tasso di conversione lira/ECU da applicare per la definizione di piccola e media impresa ai fini degli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6-*bis*, della predetta legge come integrato dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza il Ministro del tesoro, per la parte di competenza, ad adeguare alla disciplina comunitaria degli aiuti la definizione di piccola impresa;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993, emanato in attuazione della predetta disposizione legislativa che all'art. 1, comma 3, prevede che il direttore generale del Tesoro provvede annualmente ad adeguare il tasso di conversione lira/ECU fissato alla data del 1° luglio 1993 in caso di variazione del medesimo sul mercato dei cambi superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi dello stesso decreto;

Rilevato il verificarsi della predetta condizione, sulla base della comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi relativa al cambio lira/ECU alla data del 16 gennaio 1996;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il tasso di conversione lira/ECU da applicare ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di competenza del Ministero del tesoro, è pari a L. 2.012,570.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0849

DECRETO 30 gennaio 1996.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1994 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 55.482.899.071 a fronte di 52.454 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 1.078.467.197 a fronte di 16.296 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1994 nella seguente misura:

L. 1.057.744 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 66.180 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

96A0852

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rocchetta Sant'Antonio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Carlo Mastropietro è stato eletto consigliere del comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 110 e 323, comma 2, del cocide penale, 81, 56, 110, 61, n. 7, e 640, comma 1, del codice penale, nonché agli articoli 110, 476 e 479 del codice penale;

Visto che per effetto della intervenuta revoca del provvedimento di custodia cautelare, ha cessato di operare la sospensione di diritto, prevista dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, dalla carica ricoperta dal sig. Carlo Mastropietro, nei cui confronti, comunque, il prefetto di Foggia ha disposto la sospensione con provvedimento del 3 novembre 1995;

Considerato che la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto l'amministratore ha ingenerato nella popolazione locale uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Carlo Mastropietro dalla carica di consigliere e da ogni altra carica ad essa connessa;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Carlo Mastropietro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Carlo Mastropietro è stato eletto consigliere del comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 17 ottobre 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Foggia, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di abuso di ufficio a fondo patrimoniale, tentantivo di truffa pluriaggravata ai danni dello Stato, falso ideologico e materiale in atti pubblici, commessi in concorso.

I suddetti reati sono stati posti in essere in relazione al conseguimento di finanziamenti statali, dai quali sono stati tratti finanziamenti illeciti per la ricostruzione di immobili a seguito degli eventi sismici dell'anno 1980 in Irpinia.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, successivamente revocata, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Al fine di evitare l'eventuale reintegra del consigliere, che avrebbe rischiato di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il prefetto di Foggia ha disposto la sospensione del sig. Mastropietro dalla carica ricoperta, con provvedimento del 3 novembre 1995.

La tipologia dei reati ascritti denota, oltre che allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che hanno coinvolto il citato amministratore, anche l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Foggia, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, attesa la sussistenza di fondati motivi di preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico, confermati anche dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Carlo Mastropietro dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 31 gennaio 1996

Il direttore generale dell'amministrazione civile: GELATI

96A0850

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico di Sassari e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi

presso il Pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del Pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del Pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A di Sassari in data 6 dicembre 1995 per la ricorrenza della festività del Santo Patrono;

P.R.A. di Milano in data 15 dicembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del Pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Sassari in data 6 dicembre 1995;

P.R.A. di Milano in data 15 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0853

DECRETO 3 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. 1, ufficio I.V.A. 2 e ufficio del registro atti pubblici di Roma, ufficio del registro di Civitavecchia in data 4 dicembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro di Caltagirone in data 6 dicembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. 1 di Roma nei giorni 7 dicembre 1995 (dalle ore 8 alle ore 11), 11 dicembre 1995 (dalle ore 8 alle ore 11) e 12 dicembre 1995 (dalle ore 8 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblee sindacali;

ufficio del registro di Albano Laziale in data 9 dicembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 13 dicembre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio I.V.A. 1 di Roma nei giorni 4, 7, 11 e 12 dicembre 1995;

ufficio I.V.A. 2 di Roma, ufficio del registro atti pubblici di Roma, e ufficio del registro di Civitavecchia in data 4 dicembre 1995;

ufficio del registro di Albano Laziale in data 9 dicembre 1995;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 13 dicembre 1995.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Caltagirone in data 6 dicembre 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0854

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Rubio Liarte Carolina e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filosofia y letras» conseguito dall'interessata il 4 febbraio 1994 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università di Alicante;

Considerato che la sig.ra Rubio Liarte Carolina risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 16 marzo 1995, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 19 settembre e 27 novembre 1995 dal console d'Italia in Alicante che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dall'Università degli studi di Macerata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta dal 18 ottobre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Rubio Liarte Carolina, nata ad Alicante (Spagna) il 16 febbraio 1970, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 19 gennaio 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A0851

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 21 settembre 1995 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caserta: tromba d'aria del 21 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Capua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0893

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 23 giugno 1995 al 19 agosto 1995 nella provincia di Rovigo;

grandinate dal 15 luglio 1995 al 16 agosto 1995 nella provincia di Vicenza;

grandinate 16 agosto 1995 nella provincia di Padova;

grandinate 16 agosto 1995 nella provincia di Verona;

grandinate 3 settembre 1995 nella provincia di Treviso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, nel territorio dei comuni di Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Veggiano, Vo;

Rovigo: piogge persistenti del 23 giugno 1995, del 24 giugno 1995, del 18 agosto 1995, del 19 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Taglia di Po;

Treviso: grandinate del 3 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, nel territorio dei comuni di Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Preganziol;

Verona: grandinate del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Angiari, Cerea, Legnago;

Vicenza: grandinate del 15 luglio 1995, del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Barbarano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Torri di Quartesolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0894

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 19 giugno 1995 al 24 settembre 1995 nella provincia di Isernia;

piogge persistenti dal 1° luglio 1995 al 20 settembre 1995 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

piogge persistenti dal 1° luglio 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bojano, Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Sant'Angelo Limosano, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi;

piogge persistenti dal 1° luglio 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Provvidenti, Rotello;

Isernia: piogge persistenti dal 19 agosto 1995 al 21 agosto 1995, dal 14 settembre 1995 al 17 settembre 1995, dal 20 settembre 1995 al 24 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agnone, Conca Casale, Isernia, Longano, Poggio Sannita, Vastogirardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0895

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 15 agosto 1995 al 15 settembre 1995 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 20 settembre 1995 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge persistenti dal 15 agosto 1995 al 15 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Castelvetere sul Calore, Flumeri, Montecalvo Irpino, Nusco, Paternopoli, Taurasi, Zungoli;

Salerno:

piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 7 settembre 1995, dal 19 settembre 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Campagna, Castelcivita, Cicerale, Corleto Monforte, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Oliveto Citra, Palomonte, Petina, Postiglione, Roccadaspide, Roscigno, San Cipriano Picentino, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento;

piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 7 settembre 1995, dal 19 settembre 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Capaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0896

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 29 luglio 1995 al 4 settembre 1995 nella provincia di Taranto;

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 13 settembre 1995 nella provincia di Bari;

piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 13 settembre 1995 nella provincia di Brindisi;

piogge alluvionali dal 10 agosto 1995 al 6 settembre 1995 nella provincia di Lecce;

piogge alluvionali dal 15 agosto 1995 al 21 settembre 1995 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 13 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altamura, Andria, Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola;

Brindisi: piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 13 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Carovigno, Fasano, Ostuni;

Foggia: piogge alluvionali dal 15 agosto 1995 al 21 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Candela, Cerignola, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;

Lecce: piogge alluvionali dal 18 agosto 1995 al 6 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Aradeo, Botrugno, Casarano, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Melendugno, Melissano, Nardò, Neviano, Nociglia, Otranto, Parabita, Porto Cesareo, Racale, Salice Salentino, Salve, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Supersano, Surano, Taviano, Tuglie, Ugento, Vernole;

Taranto: piogge persistenti dal 29 luglio 1995 al 4 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Carosino, Castellaneta, Faggiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Massafra, Palagianello, Palagiano, San Giorgio Ionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0897

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 nella provincia di Pesaro;

piogge alluvionali dal 16 agosto 1995 al 15 settembre 1995 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Carassai, Castignano, Cossignano, Montalto delle Marche, Monte Vidon Combatte, Montedinove, Montegallo, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli;

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Fermo, Grottazzolina, Massignano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Monterubbiano;

Macerata:

piogge alluvionali dal 16 agosto 1995 al 15 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cingoli, Monte Cavallo, Pieve Torina, Pioraco, Serrapetrona, Treia;

piogge alluvionali dal 16 agosto 1995 al 15 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camerino;

Pesaro:

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Frontone, Pergola;

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 10 ottobre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cagli, Cantiano, Frontino, Frontone, Macerata Feltria, Mondavio, Monte Cerignone, Montegrimano, Pergola, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0898

DECRETO 1° febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 2 novembre 1995 nella provincia di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali del 2 novembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Massarosa, Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0899

DECRETO 6 febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Trapani.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 nella provincia di Caltanissetta;

siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 nella provincia di Enna;

siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 nella provincia di Palermo;

siccità dal 1° ottobre 1994 al 13 agosto 1995 nella provincia di Agrigento;

siccità dal 1° gennaio 1995 al 1° luglio 1995 nella provincia di Catania;

siccità dal 1° febbraio 1995 al 1° agosto 1995 nella provincia di Trapani;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: siccità dal 1° ottobre 1994 al 13 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

Caltanissetta: siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Catania: siccità dal 1° gennaio 1995 al 1° luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Mirabella Imbaccari, Raddusa, Ramacca, Randazzo, San Michele di Ganzaria;

Enna: siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

Palermo: siccità dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Ciminna, Corleone, Gangi, Lercara Friddi, Mezzojuso, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Prizzi, Sclafani Bagni, Valledolmo, Vicari;

Trapani: siccità dal 1° febbraio 1995 al 1° agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Favignana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0900

DECRETO 6 febbraio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 giugno 1995 all'8 agosto 1995 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: grandinate del 5 giugno 1995, del 5 luglio 1995, dell'8 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arezzo, Castelfranco di Sopra, Civitella in Val di Chiana, Loro Ciuffenna, Pian di Sco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0901

DECRETO 6 febbraio 1996.

Modificazione del decreto ministeriale 10 gennaio 1996 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Viste le leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarità nazionale;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità dal 1° marzo 1995 al 18 settembre 1995 nell'intero territorio provinciale di Grosseto e sono state individuate le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, applicabili nelle aree danneggiate;

Considerato che l'evento siccitoso ha interessato soltanto il comune di Grosseto e non l'intero territorio provinciale;

Vista la proposta della Regione Toscana e la documentazione tecnica allegata;

Ritenuto di provvedere alla rettifica;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di questo Ministero del 10 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996 dove è riportato «nell'intero territorio provinciale. Grosseto,» deve leggersi «nel territorio comunale di Grosseto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0902

DECRETO 6 febbraio 1996.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 22 dicembre 1995, in ordine alla richiesta presentata;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

35. Medicago sativa L.: Canè;

da: Heligenetics S.r.l., via Provinciale, 62-A - 45030 Gaiba (Rovigo),

a: Geo Seed S.r.l., via Radicchi, 4 - 55041 Camaiore (Lucca);

73. Sorghum bicolor (L.) Moench: Albor;

da: Comes S.p.a., piazza della Marina, 1 - 00196 Roma,

a: Cois 94 S.r.l., corso Sicilia, 24 - 95100 Catania;

12. Dactylis glomerata L.: Draga e Micol;

13. Festuca arundinacea Schreber: Arpa e Samantha;

16. Festuca rubra L.: Iris;

17. Lolium multiflorum Lam: Master, Medoacus e Nibbio;

22. Phleum pratense L.: Run e Sauro;

35. Medicago sativa L.: Giulia;

40. Trifolium hybridum L.: Levante;

42. Trifolium pratense L.: Perseo;

43. Trifolium repens L.: King e Oboe;

48. Vicia Sativa L.: Josè;

67. Glycine max (L.) Merril: Miriam;

69.2 Hordeum vulgare L.: Cannon;

80. Zea mays L.: Magia, Magno, Omega, Theta e Tullio;

da: Ceccato Sementi S.r.l., via A. Mantegna, 44/46 - 35019 Tombolo (Padova),
a: C.M.G.P.A. Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie, via A. Mantegna, 44/46 - 35019 Tombolo (Padova);

78. Triticum durum Desf.: Doral;

da: ETS C.C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus (F) & Venturoli sementi S.n.c., via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (Bologna),
a: ETS C.C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus (F) & Venturoli sementi S.n.c., via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (Bologna) & Geo Seed S.r.l., via Radicchi, 4 - 55041 Camaiore (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: Di Salvo

96A0903

DECRETO 6 febbraio 1996.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto l'art. 5, secondo comma, della citata legge n. 195/1976, che prevede la possibilità di considerare ai fini dell'iscrizione di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», i risultati di esami non ufficiali;

Visto l'art. 19, quinto comma, della legge n. 1096/1971, che prevede l'iscrizione d'ufficio per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista;

Considerato che per le varietà di cardo e zucca, citate all'art. 2 del dispositivo, è possibile procedere all'iscrizione d'ufficio utilizzando i risultati di esami non ufficiali;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1995 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritte nei registri delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	
Sabi	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Samoa	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Lattuga	
Bora	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Melanzana	
Barceloneta	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Vernina	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Peperone	
Salute	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Samurai	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Tuono	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	
Saib	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Sarom	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Savant	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)

Art. 2.

Sono iscritte d'ufficio, nei relativi registri di varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», le sottoelencate varietà le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

Specie, varietà ed eventuali sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
Cardo	
Gigante di Romagna	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena & Sativa S.c. a r.l., Cesena
Bianco avorio a foglia frastagliata - Sinonimi: Bianco avorio; Bianco avorio d'Asti	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena & Sativa S.c. a r.l. - Cesena
Cento foglie - Sinonimo: Pieno inerme	Sativa S.c. a r.l. - Cesena
Bianco gigante inerme a foglia intera	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena
Zucca	
Marina di Chioggia	Sativa S.c. a r.l. - Cesena & Zorzi Sementi S.r.l. - Padova
Quintale seme giallo - Sinonimo: Gran gigante	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena
Tonda padana - Sinonimo: Americana tonda	Franchi Sementi S.p.a. - Bergamo

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: DI SALVO

96A0904

DECRETO 6 febbraio 1996.

Cancellazione di varietà di specie agricole dai registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 e il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con i quali sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 22 dicembre 1995;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
63. Helianthus annus L. - Girasole Vizir	30-5-1987
80. Zea mays L. - Mais Saga	30-5-1987

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: DI SALVO

96A0905

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante nell'ambito della convenzione n. 10/90 con il Consorzio di bonifica della Nurra per l'approvazione della perizia di completamento ed ottimizzazione della funzionalità dell'opera prevista in convenzione e del relativo quadro economico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante nuove disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994, registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 10/90 concernente la realizzazione dell'acquedotto della Nurra - II lotto esecutivo (prog. n. C.2078);

Vista la richiesta in data 6 giugno 1995, e successive integrazioni, del Consorzio di bonifica della Nurra concernente l'approvazione della perizia di completamento ed ottimizzazione della funzionalità dell'opera prevista in convenzione e del relativo quadro economico;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del 26 maggio 1995, n. 9/2070;

Visto il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/1485 del 31 agosto 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

È approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del Consorzio di bonifica della Nurra - Sassari, in data 6 giugno 1995, richiamata in premessa, nell'ambito dell'importo della convenzione n. 10/90 per un totale di L. 34.000.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

	Lire
Lavori	24.959.861.791
Imprevisti	95.629.291
Lievitazione prezzi	1.120.000.000
Spese generali	2.987.508.918
I.V.A.	4.837.000.000
Ribassi d'asta	—
Totale	34.000.000.000

Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'ente attuatore, è il 24 giugno 1998.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21

96A0857

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante nell'ambito della convenzione n. 556/87 con il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro per l'approvazione della perizia concernente i lavori di completamento dello snodo ferroviario e relativo nuovo quadro economico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante nuove disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994, registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 556/87 concernente: «Lavori di completamento infrastrutture nell'agglomerato industriale di Pozzilli»;

Vista la richiesta del 31 maggio 1995 del Consorzio A.S.I. di Isernia, e successive integrazioni, con la quale in riferimento alla suddetta convenzione, si chiede l'approvazione della perizia concernente i lavori di completamento dello snodo ferroviario e relativo nuovo quadro economico;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del 27 giugno 1995, n. 9/2555;

Visto il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/1506 del 31 agosto 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

È approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del Consorzio A.S.I. di Isernia del 31 maggio 1995 richiamata in premessa, nell'ambito dell'importo della convenzione n. 556/87 per un totale di L. 14.700.000.000, con il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Isernia-Venafro.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

	Lire
Lavori	10.415.981.888
Imprevisti	461.518.459
Oneri lievitazione prezzi	325.068.358
Spese generali	1.155.000.000
I.V.A.	1.602.000.000
Espropri	640.069.375
Segnaletica	100.362.000
Totale . . .	14.700.000.000

Il nuovo termine di scadenza della convenzione, come richiesto dall'ente convenzionato, è fissato al 18 giugno 1987.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 17

96A0858

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante nell'ambito della convenzione n. 790/87 con il Consorzio A.S.I. di Frosinone per l'approvazione della perizia di completamento e messa in funzione della rete fognante al servizio di venti insediamenti industriali già operanti e del relativo quadro economico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante nuove disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994, registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 790/87 concernente la rete fognante dell'agglomerato industriale di Anagni;

Vista la richiesta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone in data 8 maggio 1995 concernente l'approvazione della perizia di completamento e messa in funzione della rete fognante al servizio di venti insediamenti industriali già operanti e del relativo quadro economico;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del 22 aprile 1995, n. 9/1569;

Visto il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/1125 del 28 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

È approvata la perizia di variante inserita nella richiesta del Consorzio A.S.I. di Frosinone in data 8 maggio 1995, richiamata in premessa, nell'ambito dell'importo di convenzione per un totale di L. 4.900.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

	Lire
Lavori	3.338.000.000
Imprevisti	50.000.000
Lievitazione prezzi	315.000.000
Spese generali	421.000.000
I.V.A.	776.000.000
Totale . . .	4.900.000.000

Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'ente attuatore è di sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 20

96A0859

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Revoche di finanziamenti per interventi ambientali ai sensi della legge n. 493/1993 - Regione Emilia-Romagna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 361 del 31 agosto 1987 convertito con la legge n. 441 del 29 ottobre 1987 concernente disposizioni in materia di smaltimento rifiuti;

Visto il decreto-legge n. 227 del 13 giugno 1989 convertito con la legge n. 283 del 4 agosto 1989 concernente provvedimenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico;

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 21188/94 Gab. del 25 novembre 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 8208/ARS del 23 maggio 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Emilia-Romagna;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministero dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante della presente delibera, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 22

ALLEGATO 1

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Realizzazione di un impianto di trattamento per liquami suinicoli in area a rischio in grado di eliminare i fattori inquinanti (Parma)	Regione Emilia-Romagna	1.300	1.300
Ordinanza Ministro ambiente 19 luglio 1990	Impianto per la trasformazione di deiezioni suine nel bacino del Panaro (Modena)	Regione Emilia-Romagna	2.240	2.240
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Impianti di bioconversione di liquami in biofertilizzanti organico naturale e fitofarmaci anticlorosi naturali per:			
	1. Azienda Zucchi, Nonantola (Modena)	Regione Emilia-Romagna	500	500
	2. Azienda Zanasi R. e B. Spilamberto (Modena)	Regione Emilia-Romagna	500	500
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	1. Programma strategico mare Adriatico	Impresa Acediplast (Ferrara)	138	138
	2. Programma strategico mare Adriatico	Impresa Reynolds Wheel (Ferrara)	271	271
	3. Programma strategico Po	Impresa Ceramco (Modena)	75	75
	4. Programma strategico Po	Impresa Ind. ceramiche Piemme (Modena)	105	105
	5. Programma strategico Po	Impresa Gardenia-Orchidea (Modena)	169	169
	6. Programma strategico Po	Impresa Tintoria Silan (Modena)	87	87
Decreto Ministro ambiente 31 dicembre 1990	Aree contaminate da R.S. Castel S. Giovanni più nove comuni (Piacenza)	Provincia di Piacenza	1.038,96	1.038,96

96A0855

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Revoche di finanziamenti per interventi ambientali ai sensi della legge n. 493/1993 - Regione Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 667 del 25 novembre 1985 convertito con la legge n. 7 del 24 gennaio 1986 concernente disposizioni urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 11317/ARS del 10 luglio 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Toscana;

Viste le note n. 16626/ARS del 29 settembre 1995 e n. 21666/ARS dell'11 dicembre 1995 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Toscana;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 28 dicembre 1991	Intervento finalizzato a formazione quadro conoscitivo propedeutico alla stesura del piano di bacino del fiume Serchio	Officine Galileo S.p.a. Nier S.c.r.l.	3.924	3.924
Decreto Ministro ambiente 28 dicembre 1991	Progetto Infoquat	Regione Toscana	700	700
Decreto Ministro ambiente 31 dicembre 1990	Risanamento lago di Massaciuccoli: Analisi ambientali e studio di fattibilità tecnico-economico	Regione Toscana	364	364
Decreto Ministro ambiente 31 dicembre 1990	Studi e progetti relativi all'intervento organico per la protezione lago di Massaciuccoli dall'eutrofizzazione	Regione Toscana	364	364

96A0856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996:

Scaglia Silvio, notaio residente nel comune di Canicatti, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Biondi Federico, notaio residente nel comune di Falconara Marittima, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Senigallia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dolia Enrico, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Gernia Mariagrazia, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Terrenghi Elena, notaio residente nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Valente Mattia, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Badurina Corrado, notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Bissi Fabrizio, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Giannotti Monica, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Meri Roberta, notaio residente nel comune di Piscarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pantalani Andrea, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Russo Mariagrazia, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Vigo di Fassa, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione.

96A0864

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo delle autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio degli ex integratori medicati (premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 e nonostante la circolare n. 2 del 12 gennaio 1995 — esplicativa circa la documentazione da presentare a corredo delle domande rinnovo delle autorizzazioni alla immissione in commercio degli ex integratori medicati per mangimi sotto forma di medicinali veterinari prefabbricati e/o di premiscele per alimenti medicamentosi — è stato chiesto alla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario di esprimere un parere in merito alle documentazioni già presentate da alcune aziende unitamente alle suddette domande di rinnovo.

Tale parere è stato richiesto al fine di poter definitivamente chiarire quale fisionomia dare alle procedure di rinnovo.

La Commissione ha identificato i seguenti elementi minimi necessari per la valutazione dei prodotti di cui trattasi:

1) qualità farmaceutica (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66).

La qualità farmaceutica del prodotto finito deve corrispondere in generale a quello dei medicinali; il grado di purezza del principio attivo deve corrispondere a quello indicato in Farmacopea oppure, nell'ipotesi in cui non esista la monografia in Farmacopea, deve essere depositato il Drug Master File della sostanza;

2) posologia e dosaggi:

a) concentrazione del principio attivo nella premiscela;

b) concentrazione della premiscela nel mangime finito;

c) quantità di mangime medicato consumato in un giorno nelle varie specie animali;

d) dosaggio in mg/kg di peso vivo del principio attivo *pro die*; individuato oltre che relativamente alle specie animali di destinazione, anche in funzione delle indicazioni terapeutiche e della durata del trattamento;

3) studio dei residui:

a) una documentazione anche di natura bibliografica per i principi attivi noti, che illustri il comportamento farmacocinetico del principio attivo o dei principi attivi che compongono l'integratore medicato;

b) valori di MRL e tempi di sospensione ad essi correlati, individuati con una metodica analitica compatibile con il limite massimo di residuo tollerabile previsto dal regolamento 2377/90/CEE;

c) documentazioni relative a prove sperimentali, comunque condotte, sui principi attivi, eseguite con metodologie analitiche idonee a dimostrare il conseguimento di valori residuali pari o inferiori a quelli degli MRL fissati dall'attuale normativa.

Qualora non fossero disponibili le documentazioni relative a prove sperimentali devono essere presentate a corredo della domanda di rinnovo le seguenti informazioni:

a) uno studio di cinetica plasmatica eseguito per una specialità medicinale già esistente contenente lo stesso principio attivo somministrata per via orale e per la quale siano stati stabiliti i tempi di sospensione sulla base degli MRL;

b) uno studio di cinetica plasmatica della premiscela medicata o medicinale veterinario prefabbricato che si vuole rinnovare;

c) uno studio di comparazione tra le due cinetiche plasmatiche che ne attesti la bioequivalenza.

Le informazioni relative ai punti *b)* e *c)* non potranno essere di natura bibliografica, salvo identità con sperimentazioni specifiche esistenti.

Gli studi dei punti *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere accompagnati da una valutazione critica redatta da un esperto qualificato ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1993 (esperti);

4) eventuali dati relativi all'impatto ambientale:

a tal proposito si ritiene che nel caso di rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione ed all'immissione in commercio degli ex integratori medicati, i dati relativi all'impatto ambientale possono essere limitati al parere di un esperto farmaco-tossicologo riguardo al potenziale rischio di tossicità ambientale della premiscela medicata o del medicinale veterinario prefabbricato di cui trattasi, per gli impieghi previsti (specie animale, posologia, durata del trattamento), formulato in base ad un'accurata indagine bibliografica riguardante i dati reperibili sulla tossicità ambientale del principio attivo in questione.

Le aziende che, in relazione a quanto sopra esposto, ritengano non sufficientemente esaurienti le documentazioni già presentate, potranno provvedere ad una integrazione delle stesse comunque non oltre il 30 aprile 1996.

Si precisa infine che le aziende, che alla data del 31 dicembre 1994 avessero presentato un'unica domanda di rinnovo cumulativa per tutti i prodotti, dovranno provvedere all'invio di regolare domande di rinnovo per singolo prodotto in carta legale.

Per le eventuali domande di rinnovo per singolo prodotto già presentate in carta semplice entro il termine sopraindicato, le aziende dovranno provvedere alla regolarizzazione delle domande già presentate.

96A0862

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 19 del 25 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CONBORMON associazione di gonadotropina follicolostimolante e gonadotropina luteinizzante.

Titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 07107080587.

Produttore: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 5 flaconi monodose di liofilizzato, accompagnati da relativo solvente da 5 ml, numero di A.I.C. 102162029;

astuccio contenente 1 flacone multidose (5 dosi) accompagnato da relativo solvente da 25 ml, numero di A.I.C. 102162017.

Composizione flacone monodose:

1 flacone di liofilizzato contiene:

principi attivi: gonadotropina corionica (HCG) 200 U.I., gonadotropina serica (PMSG) 400 U.I.;

altri componenti: sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, mannitolo, metile-p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone di solvente contiene: sodio cloruro 45.0 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml.

Composizione flacone multidose:

1 flacone di liofilizzato contiene:

principi attivi: gonadotropina corionica (HCG) 1000 U.I., gonadotropina serica (PMSG) 2000 U.I.;

altri componenti: sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, mannitolo, metile-p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone si solvente contiene: sodio cloruro 225 mg, acqua p.p.i. q.b. a 25 ml.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: induzione dell'estro in scrofette impuberi di sei mesi di età o comunque di p.v. non inferiore a 95 kg, induzione dell'estro in scrofe dopo lo svezzamento, regolarizzazione e sincronizzazione dell'estro di gruppi di scrofe o scrofette, terapia dell'anestro nelle scrofette intorno agli otto mesi di età e nelle scrofe non in calore dieci giorni dopo lo svezzamento, diagnosi di gravidanza in gruppi di riproduttrici dal 18° all'80° giorno dopo la fecondazione.

Tempi di attesa: le carni degli animali trattate possono essere destinate all'alimentazione umana 48 ore dopo l'ultima iniezione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 20 del 24 gennaio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario DUVAXYN IE-T Plus vaccino liquido con adiuvante contro l'influenza ed il tetano degli equini.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Weesp - Paesi Bassi, con importazione del prodotto, o già pronto e confezionato per la vendita, o allo stato di bulk con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica Solvay Veterinaria S.p.a. sita in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 10 flaconi da 1 dose di vaccino (ml 1,5) cadauno, numero di A.I.C. 101472049;

scatola con 2 flaconi da 1 dose di vaccino (1,5 ml) cadauno, numero di A.I.C. 101472052;

scatola con siringa preriempita da 1 dose di vaccino (1,5 ml) + ago sterile, numero di A.I.C. 101472037.

Composizione: per una dose da 1,5 ml:

virus inattivati dell'influenza degli equini: tipo A equi, ceppo Praga 56 (H7N7) µg 15 HA, tipo A equi 2, ceppo Miami 63 (H3N8) µg 15 HA, tipo A equi 2, ceppo Suffolk 89 (H3N8) µg 15 HA, tossina tetanica inattivata purificata > U.I. 150;

eccipienti: carbool 4 mg, alluminio idrossido 2,2 mg, etilmercuriotiosaliciato sodico 0,15 mg, potassio fosfato monobasico 4,10 mg, sodio fosfato bibasico 12,27 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di cavalli e ponies sani contro il tetano e la malattia respiratoria causate dai virus influenzali A equi 1/Praga 56, A equi 2/Miami 63 e A equi 2/Suffolk 89 o da altri virus influenzali ad essi strettamente correlati.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 20 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 21 del 24 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario RESEQUIN PLUS vaccino inattivato contro le infezioni virali dell'apparato respiratorio dei cavalli.

Titolare A.I.C.: Hoechst Veterinaria S.r.l. socio unico, piazzale Türr, 5, Milano, codice fiscale 11494041 54.

Produttore: Behringwerke AG - D - 35001 Marburg/Lahn (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: 2 flaconi da 2 ml a t.p., numero di A.I.C. 102171016.

Composizione: 1 dose (2 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: herpes virus equi tipo 1 (HEV1) inattivato min. $10^{7.3}$DICT$_{50}$*, herpes virus equi tipo 4 (HEV4) inattivato min. $10^{6.5}$DICT$_{50}$, reovirus sierotipo 1 inattivo min. $10^{7.3}$DICT$_{50}$, reovirus sierotipo 3, inattivato min. $10^{7.2}$DICT$_{50}$, virus dell'influenza equina inattivati: A equi (Praga 1/56) min. 1000 UEA**, a equi 2 (Miami 63) min. 1000 UEA, A equi 2 (Fontainebleau 1/79) min. 1000 UEA.

*DICT$_{50}$ = quantità di virus statisticamente determinata che infetta il 50% delle culture cellulari inoculate.

**UEA = unità emoagglutinante;

eccipienti: idrossido di alluminio ca. 15 mg, sodio timerfonato 0,02 mg, formaldeide max 0,4 mg, neomicina cloridrato tracce, soluzione tampone q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di equini contro le infezioni virali del tratto respiratorio sostenute da virus erpetici, reovirus e virus influenzali.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 22 del 25 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario GONASIN associazione di gonadotropina follicolostimolante e gonadotropina luteinizzante.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente un flacone multidose (5 dosi) accompagnato da relativo solvente da 25 ml, numero di A.I.C. 102161015;

astuccio con 5 flaconi monodose liofilizzato, accompagnati da relativo solvente da 5 ml, numero di A.I.C. 102161027.

Composizione flacone monodose:

un flacone liofilizzato contiene:

gonadotropina corionica 200 U.I., gonadotropina serica 400 U.I.; altri componenti: sodio fosfato bibasico anidro, sodio fosfato monobasico, mannitolo, metile-p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di solvente contiene: sodio cloruro 45,0 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5,0 ml.

Composizione flacone multidose:

un flacone liofilizzato contiene:

gonadotropina corionica 1000 U.I., gonadotropina serica 2000 U.I.; altri componenti: sodio fosfato bibasico anidro, sodio fosfato modobasico, mannitolo, metile-p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di solvente contiene: sodio cloruro 224,0 mg, acqua p.p.i. q.b. a 25,0 ml.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: induzione dell'estro in scrofette impuberi di 6 mesi di età o comunque di p.v. non inferiore a 95 kg, induzione dell'estro in scrofe dopo lo svezzamento, regolarizzazione e sincronizzazione dell'estro in gruppi di scrofe e scrofette, terapia dell'anestro nelle scrofette intorno agli 8 mesi di età e nelle scrofe non in calore 10 giorni dopo lo svezzamento, diagnosi di gravidanza in gruppi di riproduttori dal 18° all'80° giorno dopo la fecondazione.

Tempi di attesa: le carni degli animali trattati con questo prodotto potranno essere destinate all'alimentazione umana purché all'atto della macellazione siano trascorse almeno 48 ore dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 23 del 25 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TINKANIUM soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Preparazioni e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove preparazioni e confezioni:

orale pasta 30% cani: tubo siringa 15 g, numero di A.I.C. 101453049;

orale pasta 40% cavallo sportivo: tubo siringa 100 g, numero di A.I.C. 101453052;

orale pasta 6% cani: tubo siringa 15 g, numero A.I.C. 101453064.

Composizione:

Tinkanium orale pasta 40%: 100 g contengono:

principi attivi: solfametazina 33,34 g, trimethoprim 6,66 g; altri componenti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbomer 934, glicole propilenico, aroma banana, saccarina sodica, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Tinkanium orale pasta 6%: 100 g contengono:

principi attivi: solfametazina 5 g, trimethoprim 1 g; altri componenti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbomer 940, glicole propilenico, aroma arrosto, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Tinkanium orale pasta 30%: 100 g contengono:

principi attivi: solfametazina 25 g, trimethoprim 5 g; altri componenti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbomer 934, glicole propilenico, aroma arrosto, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

cavalli sportivi: infezioni delle vie respiratorie: riniti, faringiti, tonsilliti, sinusiti, bronchiti e broncopolmoniti batteriche, sia primarie che secondarie ad infezioni virali. Adenite equina. Infezioni dell'apparato uro-genitale: nefriti, cistiti, cisto-pieliti, uretriti, vaginiti, metriti, balaniti. Infezioni gastrointestinali: enteriti, enterocoliti. Infezioni della cute e dei tessuti molli: dermatiti in genere, piodermiti, eczema umido, ascessi, flemmoni, ferite. Copertura antibatterica post-operativa. Copertura antibatterica in caso di infezioni virali;

cani: infezioni delle prime vie respiratorie: riniti, faringiti, tonsilliti, sinusiti. Infezioni delle vie respiratorie profonde: bronchiti e broncopolmoniti batteriche, sia primarie che secondarie ad infezioni virali. Infezioni dell'apparato uro-genitale: nefriti, cistiti, cisto-pieliti, uretriti, vaginiti, metriti, balaniti. Infezioni gastro-intestinali: enteriti, enterocoliti. Infezioni della cute a carattere generalizzato: dermatiti in genere, piodermiti. Infezioni della cute a carattere generalizzato: dermatiti in genere, piodermiti. Infezioni della cute a carattere localizzato: infezioni ed ascessi delle ghiandole anali, fistole interdigitali, eczema umido. Infezioni dei tessuti molli: ascessi e flemmoni. Copertura antibatterica post-operatoria. Copertura antibatterica in caso di infezioni virali. Trattamento della coccidiosi del cane.

Avvertenze: la preparazione orale pasta 40% riservata ai cavalli sportivi non deve essere somministrata a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate della forma farmaceutica soluzione iniettabile già in commercio vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

flacone da 1000 ml, numero di A.I.C. 101453013;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101453025;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101453037.

I lotti già prodotti nella forma farmaceutica soluzione iniettabile e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 31 del 25 gennaio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario PANACUR SR BOLUS.

Titolare A.I.C.: Hoechst Veterinar GmbH Unterschleißheim/Monaco - Germania, rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., socio unico, p.le Türr, 5 - Milano, codice fiscale 11494040154.

Produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita nella sede sopraindicata.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: scatola da 10 boli, numero di A.I.C. 102220011.

Composizione:

componente attivo grammi/bolo: fenbendazolo 12 g; altri componenti per 10 compresse: sucrosio granulato, grafite, punzone d'acciaio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione dei due tubi costituenti ciascun bolo: magnesio 15,50 g, alluminio 2,16 g, rame 0,36 g;

composizione degli anelli di plastica: composto di polivinilcloruro-Ilyvin22,7 g, maserbach, costituito da ossido ferrico rosso 0,0454 g, polivinilcloruro 0,0681 g.

Indicazioni terapeutiche: il bolo tratta e controlla profilatticamente le infestazioni gastrointestinali da nematodi nei bovini causate da ostertagia spp, trichostrongylus spp, haemonchus spp, cooperia spp e oesophagostomun spp. Il bolo è in grado di controllare le bronchiti parassitarie causate da dictyocaulus viviparus. Da impiegarsi nei bovini con rumine attivo, dal peso compreso tra 100 e 300 kg al momento della somministrazione della messa al pascolo, il bolo controlla le gastroenteriti parassitarie per tutto il periodo di pascolo, diminuendo la presenza di larve infestanti sul pascolo. Una ridotta contaminazione del pascolo nella stagione autunnale riduce il rischio che le larve di ostertagia inibite si accumulino in numero sufficiente da causare ostertagiasi invernali. Se somministrato a stagione avanzata, il bolo risulta efficace nel trattamento di infezioni parassitarie in atto e continua ad avere un effetto profilattico fino a 140 giorni dopo la somministrazione. Questo periodo può essere inferiore se il bestiame viene spostato in pascoli notevolmente infestati.

Tempo di attesa: durante il trattamento gli animali non devono essere macellati per il consumo umano. Gli animali possono essere macellati per consumo umano soltanto dopo 200 giorni dalla somministrazione del bolo.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Validità: 36 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0863

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 381 del 23 giugno 1995 il Politecnico di Bari è stato autorizzato ad accettare da parte degli eredi del prof. Pasquale Gerardi, già docente presso l'istituto di scienza e tecnica delle costruzioni, la donazione consistente in una biblioteca tecnico-scientifica di circa 500 volumi del valore di L. 7.000.000, da destinarsi al dipartimento di ingegneria strutturale.

96A0867

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 3083 del 2 giugno 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino, la donazione consistente in: un CD ROM PD-1, una stampante Bublle InK Jet, un Modem integrato per Philos 44, un color Controller e relativi accessori, per un valore complessivo di L. 8.000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 3082 del 1° giugno 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, la donazione consistente in un registratore Space Labs 90207, del valore di L. 8.500.000.

96A0868

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 2227 del 22 aprile 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a., la donazione di uno spettrometro di massa con relative periferiche ed accessori del valore complessivo di L. 103.687.000, da destinare all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2228 del 22 aprile 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Zeneca S.p.a., la donazione di un personal computer con hardware aggiuntivo del valore complessivo di L. 6.037.000, da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3549 del 20 maggio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società giapponese di cultura, la donazione di libri in lingua giapponese del valore complessivo di L. 2.364.020, da destinare all'istituto di lingue straniere della facoltà di scienze politiche.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3550 del 20 maggio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Upjohn S.p.a., la donazione di un frigorifero Iberna e di un armadio Euroscaff del valore complessivo di L. 1.750.000, da destinare all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza, cattedra di clinica neurologica.

96A0869

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2058 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Pharmacia Farmitalia Carlo Erba, la donazione di un PC 486 Dx 33 IBM.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2059 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della Cariplo di Brescia, la donazione concernente la somma di L. 150.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2060 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta «Medical Systems» S.p.a., la donazione concernente un personal computer.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3481 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta «Glaxo», la donazione concernente la somma di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3482 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Bajer, la donazione concernente un'apparecchiatura medico-scientifica.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3483 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta «Dako» S.p.a., la donazione concernente la somma di L. 2.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3484 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta «Sandoz», la donazione concernente un frigorifero medico-scientifico.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3485 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Magnetic S.p.a., la donazione concernente diverse apparecchiature medico-scientifiche.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3486 del 17 giugno 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare, da parte della Banca popolare di Brescia, la donazione concernente la somma di L. 1.500.000.

96A0870

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 418 del 16 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Upjohn S.p.a. di Carnago (Milano), la donazione di un armadio del valore di L. 682.000 + IVA, da destinare all'istituto di clinica psichiatrica, facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3359 del 16 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Biotec-Nosoft S.n.c. di Berselli Massimiliano, con sede in Ferrara, la donazione di un registratore Holter Rozinn mod. n. 151. Detta donazione è destinata al centro per la lotta delle malattie cardiovascolari - istituto di clinica medica generale e terapia medica - facoltà di medicina e chirurgia, per scopo didattico e scientifico, del valore di L. 3.000.000 IVA compresa.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3360 del 16 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta C.A.T. di Corsini Giuseppe e C. S.p.a., con sede in Pontecchio di Bologna, la donazione di una licenza software Cadence Composer: codice 34500 sul IC Design Entry - codice 34510 sul Circuit Design Environment Option. Detta donazione e destinata al dipartimento di ingegneria dell'informazione per scopo didattico e scientifico, del valore di L. 8.944.000.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3362 del 16 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione della somma di L. 30.000.000 finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura videotoracoscopica, da destinarsi all'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, facoltà di medicina e chirurgia.

96A0871

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 537 del 5 aprile 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoindicate:

da parte della Carimonte Banca S.p.a., sede sociale di Modena:

L. 1.000.000 a favore del dipartimento di biologia animale, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del XLI convegno del G.E.I. (Gruppo embriologico italiano) che si svolgerà dal 5 al 7 giugno 1995;

L. 500.000 a favore del dipartimento di economia politica, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno annuale dell'Associazione italiana per la storia del pensiero economico;

da parte della ditta Bieffe Medital Marketing S.r.l. di Milano il seguente materiale informatico:

n. 1 SIMM RAM 4 MB per Mac Centris;

n. 1 lettore CD ROM Apple CD SC 300;

n. 1 Modem/Fax Teleport Bronze II - Global Village;

n. 1 programma Microsoft Office vers. 3.0 x Mac,

del valore complessivo di circa L. 1.700.000, da destinare alla cattedra di nefrologia (prop. Lusvarrghi) del dipartimento di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Modena n. 536 del 5 aprile 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare, da parte della Cassa di risparmio di Vignola, la donazione della somma di L. 30.740.000 al fine di aderire all'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università» nell'ambito del trasferimento della facoltà di economia al «Foro Boario», per allestimento aula 6.

Con decreto del prefetto di Modena n. 539 del 5 aprile 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare, da parte della SACMI Cooperativa meccanici Imola S.c. a r.l., la donazione di uno spettrometro a plasma mod. Liberty 200 della ditta Varian, del valore di L. 114.054.928, da destinare alla facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Modena n. 540 del 6 aprile 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare, da parte della SACMI Cooperativa meccanici Imola S.c. a r.l., con sede legale in Imola (Bologna), via Selice Provinciale n. 17/A, la donazione di un'unità di misura DSC 4040 per temperatura massima di 1500 gradi centigradi costituito da unità di misura, softwares di gestione, testata di misura, croglioli, prodotta dalla ditta Netzsch, del valore di L. 65.406.250.

Con decreto del prefetto di Modena n. 924 del 4 luglio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 4.000.000 da parte dei signori Sghedoni Ettore e Ferrari Stefania di Maranello (Modena), genitori del piccolo Sghedoni Marco, a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, quale contributo allo sviluppo dell'assistenza e della ricerca nel campo delle malattie neurometaboliche dell'età pediatrica condotte dal dott. Elvio della Giustina;

2) L. 3.000.000 da parte della Lega provinciale cooperative e mutue di Modena, a favore del centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee, quale contributo per le spese di organizzazione del convegno «L'impresa cooperativa europea nella dimensione del mercato: concorrenza e problemi di finanziamento», che si è tenuto a Modena il 25 marzo 1995;

3) L. 500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore del dipartimento di scienze biomediche, quale contributo per il convegno «Rischi lavorativi in ambiente ospedaliero», promosso dal prof. Giuliano Franco, titolare della cattedra di medicina del lavoro.

Con decreto del prefetto di Modena n. 952 del 4 luglio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 1.500.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del Convegno nazionale di studi sulla problematica giuridica connessa alla disciplina dei nuovi contratti in materia di trasporti, di navigazione e di turismo, in ambito nazionale ed internazionale;

L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna; L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, entrambe a favore dell'istituto ed orto botanico, quali contributi per l'acquisto di un'autovettura Fiat Panda 900, in memoria della prof.ssa Daria Marchetti Bertolani;

L. 500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena, a favore del dipartimento di scienze biomediche, quale contributo per il convegno «Rischi lavorativi in ambiente ospedaliero», promosso dal prof. Giuliano Franco, titolare della cattedra di medicina del lavoro, che si è tenuto a Modena il 31 marzo 1995;

L. 500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per le spese di organizzazione del convegno «Normativa antitrust, sussidiarietà e politiche della concorrenza»;

n. 1 P.C. Prolinea 466 mod. 340 w;

n. 1 Borland Base IV, versione 2.0 per dos;

n. 1 sistema operativo Windows versione 3.1; del valore complessivo di L. 4.000.000 IVA inclusa; da parte della Boehringer Ingelheim Italia di Firenze, a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche (cattedra di neonatologia), quale contributo per le ricerche condotte presso la stessa cattedra.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1049 del 4 luglio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoelencate:

n. 1 computer 486 DX2 con 16 MB di RAM e HA da 530 MB corredato da software di base e scheda di rete del valore di L. 2.990.000 + IVA, da parte della Arthur Andersen MBA S.r.l. di Bologna, a favore del centro interdipartimentale di calcolo automatico ed informatica applicata, quale contributo a sostegno dell'attività di ricerca nell'ambito della elaborazione statistica dei dati effettuata presso la C.I.C.A.I.A.;

L. 500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore del centro interdipartimentale di calcolo automatico ed informatica applicata, quale contributo a sostegno dell'attività di diffusione della cultura informatica effettuata presso la C.I.C.A.I.A.;

n. 1 personal computer 80486/66 DX2 INTEL, completo di CD ROM;

n. 1 stampante Hewlett Packard Mod. 520 del valore complessivo di L. 2.615.000 + IVA, da parte del Gruppo Lepetit S.p.a. di Lainate (Milano) a favore del dipartimento di chirurgia, quale contributo al completamento della strumentazione per pH-metria esofagea già in uso presso la cattedra di chirurgia generale II, di cui è titolare il prof. Massimo Saviano.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1050 del 31 luglio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare, da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena nella persona del dott. Gianfranco Baldini presidente della predetta Cassa di risparmio, la donazione della somma di L. 250.000.000 che verrà utilizzata a fronte dei programmi di miglioramento dell'attività accademica e gestionale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 952/*bis* del 31 agosto 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoelencate:

L. 15.000.000 da parte della Serono Pharma S.p.a. di Milano, a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche (cattedra di fisiopatologia della riproduzione umana), quale contributo ai progetti di ricerca scientifica condotti dalla cattedra stessa;

L. 3.500.000 da parte dell'IPSEN - Institut de Produits de Synthèse et d'Extractione Naturelle di Milano, a favore del dipartimento scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche (cattedra di fisiopatologia della riproduzione umana), quale contributo all'attività svolta nonché al potenziamento delle apparecchiature di cui la cattedra stessa attualmente dispone anche con riferimento ai progetti di ricerca scientifica condotti;

L. 2.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena, a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo alla formazione teorico-pratica dei giovani laureati in giurisprudenza;

L. 1.977.000 da parte della regione Emilia-Romagna, assessorato al bilancio e affari generali, a favore del dipartimento di scienze biomediche quale contributo per il convegno «Patologia da tossici ambientali ed occupazionali», promosso dal prof. Giuliano Franco, titolare della cattedra di medicina del lavoro;

L. 1.500.000 da parte della Granarolo Consorzio bolognese produttori latte - Soc. coop. a r.l. di Bologna, a favore del centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee, quale contributo per il convegno «L'impresa cooperativa nella dimensione del mercato: concorrenza e problemi di finanziamento», che si è tenuto a Modena il 25 marzo 1995.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2508 del 14 ottobre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Carimonte Banca S.p.a., sede commerciale di Modena, le donazioni sottoelencate:

L. 500.000 a favore della cattedra di medicina del lavoro del dipartimento di scienze biomediche, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno su «Patologia da tossici ambientali e occupazionali»;

L. 500.000 a favore della sezione di pediatria del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del XX Congresso nazionale della società italiana di neuropediatria;

L. 500.000 a favore della sezione di malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno su «Asma e ambiente».

96A0872

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 2454 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare, da parte dell'Associazione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), la donazione concernente apparecchiature:

un criostato HM 500 O, con supporto magnetico per monouso;

set lame monouso per criostato, del valore complessivo di L. 30.000.000, da destinare all'istituto di istologia ed embriologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3251 del 4 agosto 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare, da parte della Banca Antoniana di Padova, la somma di L. 6.000.000 quale contributo a sostegno delle spese per il rinnovo della biblioteca del dipartimento di scienze farmaceutiche.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3252 del 4 agosto 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la somma di L. 5.000.000, quale contributo da utilizzare per l'organizzazione dell'«8th International Meeting on Tryptophan Research».

Con decreto del prefetto di Padova n 3029 del 25 luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare, da parte della società Bassano Grimeca, la donazione delle seguenti apparecchiature:

robot mobile semovente;

sistema per acquisizione dati da trasduttori resistivi e capacitivi;

tavola vibrante per prove dinamiche;

sistema di controllo e di visione per robot,

il tutto per un valore complessivo di L. 166.017.038 da destinarsi al dipartimento di innovazione meccanica e gestionale.

96A0873

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12400 del 1° giugno 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare, da parte della Serono Pharma S.p.a. di Milano, la donazione di uno stadiometro a muro di Harpendem art. 350115, del valore di L. 1.785.000 circa, da destinare alla cattedra di endocrinologia dell'istituto di medicina interna I.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12399 del 1° giugno 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Ortho Diagnostic System S.p.a. di Milano, la donazione del contributo di L. 4.000.000 da destinare al centro per lo studio dell'emostasi e della trombosi.

96A0874

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1996, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Ragusa, via Fratelli Belleo n. 175/177, per il prezzo di L. 37.000.000, valutato in data 10 novembre 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Ragusa, L. 88.000.000.

96A0866

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «Zanconi» in comune di Posina e Laghi

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Padova, alla SAB-Chimica Mineraria S.r.l., con sede in Posina (Vicenza), via Zanchi, 1, è stata rinnovata per la durata di anni quindici la concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «Zanconi» in comune di Posina e Laghi (Vicenza).

Con il medesimo decreto sono state unificate le concessioni «Monte Pustal» e «Zanconi» con riduzione della superficie complessiva.

96A0861

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1948 AL	Cigolini Renzo	Alessandria
984 AR	Oroline S.n.c. di Sbarra S. e Buti E.	Arezzo
1382 AR	Elle.A. S.n.c. di Pampana Loretta & C.	Arezzo
201 BO	Guidi Silver Divisione di Guidi A. e Minardi M.C. S.n.c.	Bologna
19 CO	Trezzi Lazzaro	Albese C/Cassano
114 CO	Il Re Metallo di Introzzi Luigi	Fino Mornasco
312 GE	Fawzi George	Genova
584 MI	Tortini Gabriele	Milano
960 MI	Segantini Fulvio	Milano
1105 MI	Moro Mario	Milano
1273 MI	Acquati Gianluigi	Milano
1428 MI	Galli Alberto	Pessano C/Bornago
1452 MI	Taroni Massimo	Milano
1493 MI	Borghetto Francesco	Milano
1565 MI	Oro Studio di Viglione Sergio	Monza
1591 MI	Tahiti Black Pearl S.n.c. di Fabio Confalonieri & C.	Milano
1607 MI	Arnoldi Virginio	Milano
1684 MI	Alton di Canton Davide e Albizzati M. S.n.c.	Milano
651 NA	Tammaro Raffaele	Napoli
31 RE	Gilioli Franco	Reggio Emilia
349 RM	Di Bari Aldo	Roma
716 RM	Gherardi Stefano	Roma
878 RM	Donati Franco	Roma
887 RM	Dolente Dante	Roma
87 SS	Martinez Salvatorica	Ossi
94 SS	Cugusi Mattia Angelo	Olbia
11 TA	Melpignano Severino	S. Giorgio Jonico
10 TE	Mancinelli Walter	Silvi
11 TE	Marsilii Emidio	Teramo
12 TE	Valentini Luigi	Giulianova
13 TE	Berardinelli Guerriero	Roseto degli Abruzzi
15 TE	Marrancone Filippo	Teramo
390 TO	N.C.A. S.r.l.	Torino
165 VA	Bertinetti Giovanna	Cassano M.
330 VA	Ferrari Francesco	Caronno Pertusella
58 VE	Visinoni Aureliano	Venezia
259 VE	Maschio Enrico	Venezia
272 VE	Zuccherato Claudio	Noale
165 VR	L'Ape D'Oro di Mazzi Mario	Verona
167 VR	Salmetti P. Luigi	Bussolengo
1813 VI	Quattro Erre Preziosi	Vicenza
1933 VI	Lazzarotti Diego	Cassola
1998 VI	Italoro di Lanti Andrea	Sovizzo
2051 VI	B. & P. Oro S.n.c. di Berdin A. e Poianella R.	Arcugnano
38 VT	Fama Paolo	Sutri
58 VT	Capotosti Francesco	Viterbo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un quantitativo di punzoni indicato per ogni ditta.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	N. punzoni smarriti
3346 AL	M.C. Preziosi S.n.c. di Campese G. & C.	Valenza	1
390 AR	Ciemme Oro S.r.l.	Arezzo	5
810 AR	Tavini Santi	Cortona	1
1162 AR	Aurora Silver Factory	Arezzo	3
1471 VI	Oreficeria Elen S.r.l.	Caldogno	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Gioielleria Argenteri e Gatelli S.r.l., con sede in Calcinato, via Gramsci, 18, assegnataria del marchio «93 BS», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Brescia.

96A0865

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 febbraio 1996

Dollaro USA	1572,66
ECU	1961,11
Marco tedesco	1066,43
Franco francese	310,31
Lira sterlina	2407,74
Fiorino olandese	952,55
Franco belga	51,860
Peseta spagnola	12,674
Corona danese	275,57
Lira irlandese	2476,15
Dracma greca	6,469
Escudo portoghese	10,269
Dollaro canadese	1146,67
Yen giapponese	14,725
Franco svizzero	1307,72
Scellino austriaco	151,65
Corona norvegese	244,16
Corona svedese	225,89
Marco finlandese	339,81
Dollaro australiano	1188,46

96A0945

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, in Grottaminarda, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 gennaio 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Marco Gallone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A0875

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

bioetica - settore scientifico-disciplinare: M07C;

pedagogia generale - settore scientifico-disciplinare: M09A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tali trasferimenti sono subordinati alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

96A0876

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 360.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 6 0 9 6 *

L. 1.400